Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003098 del 24-07-2023 arrivo

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000.

IL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE

- visto quanto trasmesso dall'Ente in data 19.07.2023;

- visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;

- visto inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- letta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2023, avente ad oggetto: salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

- visto la deliberazione n.3 in data 18/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;

- visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 redatto in termine di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- visto che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
  - deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 08/05/2023, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000)", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 10/07/2023;
  - deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 13/07/2023, adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000)";

- visto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 10/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 342.408,28;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l'assenza di debiti fuori bilancio;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003098 del 24-07-2023 arrivo

- Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

Gestione competenza

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**39.880,00**
Entrate correnti (Tit. I, II, III)		1.134.100,24	1.144.100,24
Spese correnti (Tit. I)		1.130.684,24	1.185.065,24
Quota capitale amm.to mutui			
Differenza		**3.416,00**	**-1.084,00**
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		**0**	**0**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità		**0**	**112.500,00**
Risultato		**3.416,00**	**111.416,00**

Gestione di cassa

Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
- il fondo cassa alla data del 19/07/2023 ammonta ad euro 3.615.143,25;
- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 19/07/2023 ammonta a €. 0,00 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 19/07/2023 è pari a €. 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 7.972,24;

- considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2023 dell'Amministrazione Comunale;

- considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003098 del 24-07-2023 arrivo

- visto l'art. 139 ter comma 1-4 del D.L. 30.12.2019 convertito in legge 28/02/2020 n.8 ed il Principio contabile 3.20 bis allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

- visto l'art. 1 comma 897-898 della Legge 30.12.2018 n. 145;

- visto l'art. 1 comma 823 della Legge 30.12.2020 n. 178;

- considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

- visto, inoltre, l'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
"*4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi*".

- ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

- ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

- preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

- rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

- rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003098 del 24-07-2023 arrivo

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

RILEVA

- che alla data odierna alla luce della variazione di assestamento generale il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

- dalla nota citata non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;

- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, *non sono emerse* situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

Tutto ciò premesso,
- visti i pareri del 17.7.2023 dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. ssa Gabriella Zuccarini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il sottoscritto Revisore

esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti inerenti i provvedimenti per l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui agli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs 267/2000.

Fano Adriano lì, 24/07/2023

Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Parisse